

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	926	PIGNATONE ed altri: Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'ente siciliano case per i lavoratori. (916) . . . . .	929
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		PRESIDENTE . . . . .	929, 930
Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa Ufficiali» della Guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1616) . . . . .	926	SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	929
PRESIDENTE . . . . .	926	CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)</i> . . . . .	929
MAROTTA, <i>Relatore</i> . . . . .	926	ZERBI . . . . .	929
Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950. (1630) . . . . .	927	CECCHERINI . . . . .	930
PRESIDENTE . . . . .	927	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
BAVARO, <i>Relatore</i> . . . . .	927	Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della sacarina e di prodotti ad essa assimilabili. (1574) . . . . .	930
VICENTINI . . . . .	927	PRESIDENTE . . . . .	930, 931, 932, 933
ZERBI . . . . .	927	CIFALDI, <i>Relatore</i> . . . . .	930, 932, 933
WALTER . . . . .	927	PIERACCINI . . . . .	931, 932
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)</i> . . . . .	927	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	932, 933
Variazione alla quota del provento lordo del Monopolio dei tabacchi, spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo. (1637) . . . . .	928	ARCANGELI . . . . .	933
PRESIDENTE . . . . .	928	<b>Votazione segreta:</b>	
SULLO, <i>Relatore</i> . . . . .	928	PRESIDENTE . . . . .	933
CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	928		

---

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fanfani.

**Discussione del disegno di legge: Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1616).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo.

Invito il relatore, onorevole Marotta, a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

MAROTTA, *Relatore*. Gli ufficiali della Guardia di finanza versano mensilmente una ritenuta dell'1 per cento sul loro stipendio, allo scopo di costituire un capitale mediante il quale è corrisposta agli ufficiali stessi, al momento in cui vengono collocati a riposo, una speciale indennità.

Questa ritenuta dell'1 per cento fu istituita con la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, e si è mantenuta sempre costante, nonostante le variazioni subite dal valore della moneta. L'indennità che viene poi pagata al momento del collocamento a riposo, si calcola in base all'ultimo stipendio percepito. Dato che l'ammontare degli stipendi è aumentato di parecchio, mentre l'indennità, per molti anni, è stata calcolata sugli stipendi di minore entità, attualmente la «Cassa» si trova nell'impossibilità di corrispondere l'indennità nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato. Allo scopo di finanziare in misura maggiore questa Cassa, si è deciso di aumentare la ritenuta dall'1 al 2 per cento, in modo che la Cassa possa fronteggiare gli oneri maggiori derivanti dagli aumenti degli stipendi e, conseguentemente, dall'aumento dell'indennità.

A me sembra che il provvedimento sia da approvarsi, anche per le altre disposizioni che esso porta: mentre prima questa indennità si pagava al momento del collocamento a riposo, ora verrebbe pagata quando gli ufficiali vengono passati in posizione ausiliaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

«La ritenuta a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza, cui sono soggetti — per effetto delle disposizioni in vigore — gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali è obbligatorio il versamento del contributo, è stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono.

«Alla stessa ritenuta sull'ultimo stipendio intero percepito sono sottoposti gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri che, all'atto del collocamento in detta posizione, chiedano di continuare a pagare il contributo su tale ultimo stipendio».

(È approvato).

## ART. 2.

«L'indennità, che la Cassa corrisponde ai sensi delle vigenti disposizioni, è liquidata agli ufficiali che ne hanno diritto all'atto del loro collocamento in ausiliaria od in altra posizione di congedo, purché abbiano titolo a trattamento di quiescenza.

«Agli ufficiali, collocati nelle predette posizioni prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità, competono tanti sestimi dell'indennità che spetterebbe loro al compimento del periodo minimo suddetto quanti sono gli anni di effettivo versamento del contributo, calcolando per intero le frazioni di anno superiori a sei mesi».

(È approvato).

## ART. 3.

«L'indennità dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, è corrisposta agli eredi».

(È approvato).

## ART. 4.

«Gli ufficiali richiamati in servizio dall'ausiliaria o da altra posizione di congedo hanno diritto al termine del richiamo ad una nuova liquidazione in sostituzione di quella originaria ed alla conseguente riscossione della differenza tra la nuova e la vecchia liquidazione, sempre che durante il richiamo stesso

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

abbiano versato il contributo a favore della Cassa ».

« La nuova liquidazione viene eseguita sulla base degli stessi elementi di calcolo di quella originaria, salvo a tener conto del maggior periodo computabile per effetto del richiamo.

« Se la differenza tra le due liquidazioni risulta inferiore all'ammontare dei contributi versati durante il richiamo aumentati degli interessi composti del 6 per cento (capitalizzazione annuale), sono rimborsati tali contributi maggiorati dei predetti interessi ».

(E approvato).

## ART. 5.

« Il primo comma dell'articolo 14-novies (aggiunto) della legge 21 dicembre 1931, numero 1710, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogati ».

(E approvato).

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## ART. 6.

« Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in ausiliaria od in altra posizione di congedo, l'indennità è liquidata nel più breve tempo consentito dalle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali e comunque non oltre tre anni dalla data suddetta, dando la precedenza a coloro che da più lungo tempo si trovano nelle predette posizioni. ».

(E approvato).

## ART. 7.

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950. (1630).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950.

Invito il relatore, onorevole Bavaro, a svolgere la sua relazione.

BAVARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo 29 aprile 1946, n. 299, è stata istituita un'indennità mensile di contingenza a favore degli invalidi di prima categoria.

Con il provvedimento in oggetto si stabilisce, similmente a quanto è stato fatto negli anni precedenti, che l'importo di detta indennità sia conservato nella misura più alta, pari a quella che venne riscontrata nel trimestre ottobre-dicembre 1947, cioè in ragione di 182,1 mentre, secondo gli indici del semestre di cui trattasi, dovrebbe essere di 155,8.

Trattandosi di un provvedimento imposto da evidenti necessità legislative, ne propongo senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero però sottolineare l'opportunità che si provveda, una volta per sempre, a stabilire la misura di questa indennità, senza dover tornare sull'argomento ogni sei mesi.

BAVARO, *Relatore*. Si tratta di adeguare l'indennità all'indice del costo della vita.

VICENTINI. Essendo stato relatore del provvedimento che ha preceduto quello in esame, credo opportuno ricordare che vi è una disposizione generale (decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299) con la quale si stabilisce che l'indennità deve commisurarsi all'indice base del costo della vita. Questa che noi approviamo è appunto una deroga a quella disposizione, e di qui sorge la necessità di un provvedimento legislativo di volta in volta.

ZERBI. Ciò non toglie che il Governo potrebbe fare un provvedimento definitivo di deroga.

WALTER. Mi associo a quanto è stato detto dall'onorevole Presidente, tanto più che discutiamo questo disegno di legge a distanza di parecchi mesi dal giorno in cui doveva avere vigore il provvedimento.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra)*. Avrei desiderato modificare la disposizione della nuova legge all'articolo 23, ma ho avuto il parere contrario di tutte le associazioni interessate le quali preferiscono il sistema finora seguito per una infinità di motivi. Siccome è una questione che riguarda le pensioni di guerra, mi renderò parte diligente, prendendo contatto con le organizzazioni dei mutilati, in modo da sistemarla definitivamente.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato e

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

spero che si trovi la maniera di risolvere il problema.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge che è così formulato:

«L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevata dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947 ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Variazione alla quota del provento lordo del Monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo. (1637).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Variazione alla quota del provento lordo del Monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo.

Invito il relatore, onorevole Sullo, a svolgere la sua relazione.

SULLO, *Relatore*. Nella legge di bilancio è stabilita la quota spettante allo Stato a titolo di tributo e quella, invece, spettante al Monopolio dei tabacchi a titolo industriale, rispettivamente nella misura del 75 e del 25 per cento.

Con il provvedimento in esame si aumenta la quota erariale portandola, dal 75 per cento, al 76 per cento. Si diminuisce, perciò, la quota industriale che va dal 25 al 24 per cento. Questo disegno di legge fa parte dell'applicazione graduale di un piano dell'amministrazione finanziaria per il ripristino della vecchia proporzione dell'80 e del 20 per cento, tanto che mi risulta che, per l'esercizio finanziario 1951-52, le previsioni di bilancio, che sono in corso di formazione, già portano al 23 per cento la percentuale industriale che rimane al Monopolio. Cioché, con questo provvedimento, si applica già dal 1° luglio 1950 il rapporto di 76 e di 24 per cento e si prevede che, per il 1951-52, si giungerà al rapporto di 77 e di 23 per cento.

Le entrate attuali sono circa 90 miliardi al 31 ottobre; di modo che, avendo raggiunto per

un quadrimestre questa cifra, con lo stesso ritmo si potrà arrivare, in tutto l'anno, ad avere un totale di entrate per 270 miliardi. Probabilmente si giungerà sui 260 miliardi; però, siccome la previsione di bilancio era di 246 miliardi, vi è un notevole aumento di entrate globali.

Naturalmente, con questo aumento, diminuiscono le spese generali di natura industriale, cosicché queste stesse spese, che erano stabilite in 61,5 miliardi con la legge di bilancio, vengono adesso, anche con la diminuzione del 25 al 24 per cento, portate a 62 miliardi e qualche cosa.

Non possiamo che prendere atto di questo che è un notevole miglioramento dei rapporti tra la quota erariale e quella industriale: il che dimostra l'organizzazione che si è venuta a creare nel monopolio anche per l'avvenuta diminuzione di 1600 unità per effetto dello sfollamento.

Mi risulta altresì che non solo nel bilancio 1951-52 si arriverà al 23 per cento, ma che è ancora previsto un avanzo di circa 3 miliardi che deve servire per il ripristino delle scorte ed altre opere di carattere straordinario.

Di modo che, se il monopolio non spende questa cifra destinata in tal modo, dal 23 per cento si scenderebbe, nel 1951-52, al 22 per cento. Non siamo, quindi, molto lontani dal 20 per cento dell'anteguerra.

Dichiaro, pertanto, di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso che associarmi a quanto ha detto l'onorevole relatore. Riferendomi ad un disegno di legge approvato mesi fa da questa Commissione, provvedimento che si riferiva ad una richiesta di autorizzazione a contrarre mutui per 25 miliardi, desidero rilevare che da allora il Monopolio non ha fatto più debiti e non ha chiesto una lira di mutuo. Speriamo che ciò possa continuare per i periodi avvenire.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

« La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo d'imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l'articolo 2 della

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

legge 10 agosto 1950, n. 602, è elevata, con decorrenza 1° luglio 1950, al 76 per cento ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione della proposta di legge dei deputati Pignatone ed altri: Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori. (916).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Pignatone, Salvatore, Tudisco e Cortese: Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori.

Invito il relatore, onorevole Sullo, a svolgere la sua relazione.

**SULLO, Relatore.** Non mi dilungo nell'illustrare questa proposta di legge perché la nostra Commissione ha già espresso il suo parere nella riunione in sede referente del 18 ottobre scorso quando la proposta era assegnata alla competenza primaria della Commissione dei lavori pubblici.

Ho creduto, ora, di formulare un articolo unico; anziché due, perché ritengo che l'articolo 2 sia da sopprimere non essendovi alcuna urgenza che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ed anche perché lo stesso articolo 1 andrebbe formulato in maniera migliore sul piano tecnico.

Mi è stato fatto pervenire un emendamento dell'onorevole Adonnino, del seguente tenore:

« L'Ente siciliano per le case ai lavoratori, persona giuridica di diritto pubblico, è ammesso a fruire dei benefici di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, riguardante provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie ».

Posso dire che esso non è accoglibile perché fa riferimento al citato decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, decreto che, come sappiamo, ha esaurito i suoi stanziamenti. Quindi non si può applicare all'Ente siciliano questa disposizione perché essa non è più in vigore.

Propongo che l'articolo unico sia così formulato:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'« Ente siciliano per le case ai lavoratori » istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, pubblicata nella

*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, numero 1165 ».

**CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro (pensioni di guerra).** In linea di massima il Governo è contrario a questa proposta di legge, per la semplice ragione che la Cassa depositi e prestiti è gravata da una infinità di richieste di ogni genere. Ho qui una lettera del Ministro del tesoro ed un'altra della Ragioneria della Cassa, in cui si fa presente che, oltreché di mutui in via ordinaria, la Cassa stessa è gravata di richieste di mutui in via straordinaria.

D'altra parte, il provvedimento appare formulato in termini generici, senza precisazione di cifra, e anche questo può costituire un inconveniente all'atto della sua eventuale applicazione.

Concludendo, occorre tener presente che un enorme numero di richieste di mutui giunge alla Cassa depositi e prestiti, la quale vi sta facendo fronte nei limiti massimi. Se aggraveremo ulteriormente il carico delle richieste di mutuo, andrà a finire che non avremo più i fondi necessari per l'applicazione della legge Tupini.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ZERBI.** Osservo subito che qui si tratta di autorizzare la Cassa a concedere mutui ad un ente della Regione siciliana.

Ora io mi domando se autorizziamo la concessione di questo mutuo ad un ente regionale, non sorgeranno, in prosieguo di tempo, analoghe rivendicazioni e richieste da parte di enti simili sorti altrove? Potremmo correre perciò il rischio di rendere praticamente sterili altri finanziamenti di carattere nazionale, anziché regionale.

Secondo me, la questione di principio da risolvere potrebbe essere questa: se gli enti sorti con la legge regionale debbano o no attingere ai fondi della Cassa depositi e prestiti, i quali dovrebbero invece essere riservati alle iniziative di carattere nazionale.

**SULLO, Relatore.** Mi accorgo che si sta riprendendo qui la discussione che venne fatta dalla nostra Commissione in sede referente, allorché fu espresso il parere favorevole. Nulla vieta, d'altra parte, che la Commissione vi ritorni in sede legislativa. In quella sede venne detto che sarebbe stato addirittura odioso se, di fronte ad altri moltissimi provvedimenti proposti dal Governo, gravanti sulla Cassa depositi e prestiti e che interessano —

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

per esempio — i giardini di Roma o altro, ci si mettesse a fare difficoltà proprio per le case dei lavoratori siciliani.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Sottosegretario, che cioè manca il limite per le somme da richiedere a mutuo, fu escluso — in sede referente — il criterio di porre un tale limite. Se questo venisse posto, automaticamente si creerebbe una specie di diritto morale a chiedere quella determinata somma. Se, per esempio, si dicesse che la Cassa è autorizzata a concedere mutui fino a 3 miliardi, state pur tranquilli che si chiederebbero senz'altro 3 miliardi. Invece, l'autorizzazione generica è fatta appunto per autorizzare la spesa nel quadro delle possibilità della Cassa.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega onorevole Zerbi, gli faccio rilevare che qui si tratta di un ente di diritto pubblico e pertanto non c'è differenza fra enti di diritto pubblico regionali ed enti di diritto pubblico nazionali, purché tali enti siano stati istituiti nei modi e nelle forme consentite dalla Costituzione. Quindi, l'Ente siciliano per le case ai lavoratori, da questo punto di vista, ha tutti i diritti.

Concludendo, chiedo che la Commissione voglia confermare il parere favorevole già da essa espresso in sede referente e approvare la proposta di legge.

CECCHERINI. Nonostante l'ottima relazione fatta dal collega onorevole Sullo, non sono affatto convinto della fondatezza delle sue argomentazioni ed esprimo parere contrario all'approvazione di questa proposta di legge. Approvandola, sembrerebbe che noi volessimo andare incontro particolarmente alla Regione siciliana, mentre altre regioni possono trovarsi in condizioni peggiori e più gravi della Sicilia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli della proposta di legge.

## ART. 1.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'« Ente siciliano per le case ai lavoratori » istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 gennaio 1949, n. 3.

« I detti mutui, da ammortizzarsi in 35 annualità costanti, potranno essere garantiti nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica ».

## ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il relatore propone che i suddetti articoli siano sostituiti dal seguente articolo unico:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'« Ente siciliano per le case ai lavoratori » istituito con legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili. (1574).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili.

Invito l'onorevole Cifaldi a completare la sua relazione.

CIFALDI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ci siamo occupati già, nella precedente riunione del 17 novembre scorso, di questo disegno di legge; ma la Commissione, attraverso interventi di alcuni suoi componenti, formulò due ordini di rilievi. Il primo, di carattere generale, riguardava l'opportunità o meno di conservare il monopolio per la produzione della saccarina. L'altro riguardava l'efficienza delle multe che sono previste per punire il contrabbando della saccarina, sia che questa venga usata nella forma pura, oppure mescolata con altri prodotti.

Circa l'opportunità di conservare il monopolio, che attualmente viene esercitato mediante la concessione ad una sola società (la « Farmitalia »), è stato osservato che la necessità di evitare la libera produzione della saccarina e, insieme, l'introduzione in Italia di prodotto estero, nasce dal bisogno di tutelare principalmente esigenze generali di carattere

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

alimentare, in quanto la saccarina non ha alcuna efficacia nutritiva, mentre lo zucchero possiede questa efficacia in sommo grado. Quindi, si osserva che, in mancanza di monopolio, attraverso il quale è più facile poter controllare le violazioni, si dovrebbe usare un sistema di vigilanza assai più rigida, in quanto si dovrebbero controllare tutte le aziende che potrebbero usare la saccarina invece che lo zucchero.

È stato anche riferito che la « Farmitalia » sembra attualmente essere l'unica società in condizioni di fabbricare la saccarina. Anni or sono sembrava che un'altra ditta volesse fabbricare anch'essa tale prodotto; ma poi non ne ha trovato la convenienza.

Il prezzo della saccarina è di lire 22.565 il chilogrammo, di cui lire 4.565 spettano alla « Farmitalia » e lire 18.000 all'Erario. L'introito, per questa fabbricazione, ascende a circa 27 milioni l'anno, cifra assai modesta. Sembra quindi che non convenga abbandonare il sistema attualmente in vigore.

Circa l'efficienza delle multe previste (che dovranno essere irrogate come multa fissa e come multa proporzionale) debbo osservare che, indubbiamente, queste multe non costituiscono un efficiente sistema di repressione in rapporto alla maggiore capacità edulcorante della saccarina rispetto allo zucchero. Si calcola, infatti, che la saccarina abbia un potere edulcorante 500 volte superiore a quello dello zucchero. Per poter avere una efficiente repressione, dovremmo prevedere una multa (sia nella forma fissa che in quella proporzionale) che fosse in rapporto con questa maggiore capacità edulcorante. Altrimenti, con le multe previste, sarebbe conveniente tentare il contrabbando. È vero che la scoperta del contrabbando porterebbe al sequestro di tutta la merce per cui è stata usata la saccarina; tuttavia il vantaggio è tale che si può essere tentati di eludere le norme di legge. Pertanto, fatto un modesto calcolo, propongo alla Commissione che le multe siano aumentate in modo da avere un massimo assai superiore a quello attualmente in vigore.

Attualmente il minimo previsto è di 1000 lire per ogni ettogrammo che, moltiplicato per dieci, porta a 10 mila per chilogrammo; aggiungendo la multa fissa di 2000 lire, abbiamo 12 mila lire; aggiungendo quanto è previsto dall'articolo 2 come indennizzo allo Stato per il mancato introito, arriveremmo ad un massimo di 30 mila lire.

Se invece partiamo dal massimo della multa proporzionale e dal massimo della multa fissa, abbiamo: lire 4 mila, moltiplicate per

10, danno lire 40 mila. Aggiungendo le lire 10 mila di multa fissa, arriviamo a 50 mila. Aggiungendovi lire 18.000 per l'Erario, si hanno in complesso lire 68 mila.

Calcolando il prezzo attuale della saccarina di contrabbando e moltiplicando 5 mila per 35, abbiamo un milione e 750 mila. Dividendo questa cifra per 20, abbiamo 87.500. Dovremmo, quindi, irrogare una multa ammontante a lire 87.500.

Se la Commissione ritiene che la sanzione debba essere superiore al pareggio fra le due efficienze, dovremmo superare anche il rapporto limite di 500 volte.

A tal proposito occorrerebbe sentire il parere del Sottosegretario di Stato per le finanze.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PIERACCINI.** Quanto ha detto l'onorevole relatore è perfettamente logico. Se noi vogliamo mantenere l'attuale sistema, bisogna portare le multe a un maggiore livello in modo che esse siano efficienti. Però, la volta scorsa, io avevo fatto delle osservazioni su una questione di fondo e ricordo che l'onorevole Fanfani era d'accordo con me. Chiedevo, cioè, se fosse ancora logico mantenere in vita questo sistema o se non fosse il caso, dovendolo oggi noi ritoccare, rivedere-tale sistema. La necessità di controllare la produzione della saccarina e quindi di stabilire delle sanzioni penali, nasce in parte da motivi igienici, ma in parte nasce anche dalla necessità della protezione dello zucchero.

Sullo zucchero grava l'imposta di fabbricazione all'interno e la protezione doganale, che credo sia la più alta di tutto il sistema doganale italiano (105 per cento). La protezione doganale è così alta perché bisogna coprire, oltre il maggior costo della produzione italiana, anche il maggior costo causato dall'imposta di fabbricazione.

Dichiaro di essere nettamente contrario al sistema oggi vigente. Del resto, il problema è stato lungamente dibattuto nel nostro paese, e sono convinto della necessità di apportarvi modificazioni, sia pure cominciando dalla saccarina. Non è possibile che lo Stato italiano continui a colpire un consumo non di lusso, ma di prima necessità, giacché in tal modo si colpiscono soprattutto — come avviene per le imposte di consumo — le classi più povere.

Comprendo che non si possa ora affrontare tutta la questione, ma chiedo che, per lo meno, il Governo ci dia l'assicurazione che il problema dello zucchero e della saccarina

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

sarà riesaminato, tanto più che siamo entrati nella prima fase della riforma tributaria.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio rilevare all'onorevole Pieraccini che la riforma tributaria riguarda le imposte dirette. Mi rendo conto delle obiezioni mosse dall'onorevole Pieraccini, ma non mi sembra questa la sede per discutere tutte le direttive politiche a cui il Governo si attiene in materia doganale. Se dovessimo attenerci ad un principio logico di discussione, non dovremmo aderire alla tesi dell'onorevole Pieraccini, perché non si tratta ora di discutere il regime della imposta di consumo dello zucchero in Italia, ma solo di risolvere il problema se la produzione dello zucchero in Italia debba essere o non protetta, appunto perché tale produzione è messa in rapporto alla coltivazione della barbabietola, necessaria ai nostri terreni di recente bonifica.

CIFALDI, *Relatore*. Noi raccomanderemmo al Governo di esaminare con la massima benevolenza la possibilità di diminuire il costo dello zucchero attraverso la riduzione della tariffa doganale, onde giungere ad un maggiore consumo per tutti; in un secondo tempo potremmo rivedere le tariffe. Ma questo dovrebbe avvenire dopo che, in conseguenza della perequazione tributaria, sarà stato affrontato il problema della riforma tributaria in relazione alle imposte indirette.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa interruzione mi convince una volta di più che il problema della protezione dello zucchero e quello della saccarina è indipendente dal problema del suo regime fiscale, perché se ammettiamo che la produzione dello zucchero sia necessaria in Italia, dobbiamo comunque proteggerla e, in relazione a questa protezione, sorgerebbe il problema del divieto della introduzione della saccarina nel nostro paese.

Se la protezione dello zucchero deve essere efficiente, l'importo delle penalità deve essere messo in relazione con il potere edulcorante dello zucchero. Aderisco pertanto alla proposta dell'onorevole relatore: se ci mettiamo su questa strada, la via logica è di considerare il potere edulcorante della saccarina quale esso è, cioè di 500 volte quello dello zucchero, e non di 350.

Comunque, per contemperare ragioni di logica e ragioni di equità, direi di calcolare in base al coefficiente 350 le penalità minime, mentre per le punte massime si potrebbe calcolare il coefficiente 500. Dico questo per dare al giudice la facoltà di considerare con larghezza quei piccoli casi i quali, pur costi-

tuendo contrabbando, non sono veramente gravi, ed in questo caso applicare la penalità minima.

In pratica potremmo tenere fisse le penalità minime calcolate dall'onorevole Cifaldi; e cioè multa fissa da lire 2000 a lire 27.000; multa proporzionale da lire 1000 a lire 8000 per ettogrammo (anziché lire 4000). In sostanza, il massimo-fisso, anziché di lire 10.000, sarebbe di lire 27.000, ed il massimo-proporzionale, invece di lire 4000 per ettogrammo, sarebbe di 8000.

PRESIDENTE. In fatto di penalità, è proprio la legislazione doganale che ci dà l'esempio patente che le pene, più sono alte e più non si applicano, e la esperienza ci suggerisce di mantenere le pene entro limiti moderati perché, più sono alte e più la stessa autorità giudiziaria è riluttante ad applicarle.

Non vorrei che, spinti da un calcolo aritmetico, si arrivasse a stabilire delle pene che il giudice non applicherebbe.

CIFALDI, *Relatore*. Proporrei alla Commissione di stabilire dei minimi e dei massimi fra i quali il magistrato possa spaziare. Il minimo potrebbe rimanere quello che il disegno di legge prevede; ma ritengo che il massimo debba commisurarsi al coefficiente di 500 volte il potere edulcorante della saccarina nei confronti dello zucchero.

Quindi resterebbero i minimi di lire 2000 come multa fissa e lire 1000 come multa proporzionale. Il massimo della multa fissa dovrebbe essere elevato a lire 27.000 o 30.000, mentre il massimo della multa proporzionale dovrebbe essere portato a lire 8000 per ogni ettogrammo, o frazione di esso, di saccarina.

In sostanza la Commissione dovrebbe lasciare inalterato il minimo previsto dal disegno di legge, per operare invece aumenti sul massimo.

PIERACCINI. Propongo di lasciare inalterate le multe previste dal disegno di legge, in quanto consideriamo tutta la questione in uno stadio transitorio, in attesa che il Governo riveda il sistema complessivo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già riconosciuto che un principio logico è quello di commisurare le sanzioni in rapporto al potere edulcorante della saccarina nei riguardi dello zucchero. Quindi, o si ammette questo principio e se ne accettano le conseguenze, o non si ammette, ed allora il provvedimento non sarà efficiente per costituire un freno al contrabbando della saccarina.

Se noi accettassimo il principio proposto dal relatore dovremmo arrivare a questa con-



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

clusione: che per i massimi la multa fissa dovrebbe andare da lire 10.000 a lire 25 o 30 mila, mentre la multa proporzionale dovrebbe essere elevata da lire 1000 a lire 8000.

ARCANGELI. Propongo il seguente emendamento sostitutivo: che la cifra di lire 10 mila, che nel disegno di legge è indicata come il massimo della multa fissa, sia elevata a lire 30.000.

CIFALDI, *Relatore*. Non sono favorevole all'emendamento riguardante la multa fissa; propongo, invece, che la multa proporzionale massima, da lire 4000 sia elevata a lire 8000.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole ai due emendamenti proposti dagli onorevoli Arcangeli e Cifaldi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo 1:

« Le multe fisse e proporzionali previste dal primo e secondo alinea dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, sono unificate ed aumentate come segue:

multa fissa da lire 2000 a lire 10.000;

multa proporzionale da lire 1000 a lire 4000 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina ».

Procediamo alla votazione per divisione dell'articolo stesso. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo, sul quale non vi sono emendamenti:

« Le multe fisse e proporzionali previste dal primo e secondo alinea dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, sono unificate ed aumentate come segue: ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Arcangeli, del seguente tenore:

« *Sostituire le parole:* multa fissa da lire 2000 a lire 10.000, *con le altre:* multa fissa da lire 2000 a lire 30.000; ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo 1 con l'emendamento proposto dal relatore, onorevole Cifaldi, di cui do lettura:

« *Sostituire le parole:* da lire 1000 a lire 4000, *con le altre:* da lire 1000 a lire 8000 »

eosicché l'ultima parte dell'articolo stesso verrebbe così formulata: « multa proporzionale da lire 1000 a lire 8000 per ogni ettogrammo o frazione di ettogrammo di saccarina ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

« Per la saccarina consumata in contrabbando, oltre alle multe di cui al precedente articolo, è dovuta anche una somma pari alla quota spettante all'Erario del prezzo di cessione stabilito per l'acquisto della saccarina di Stato ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Elevazione della misura del contributo dovuto alla « Cassa ufficiali » della Guardia di finanza e modifica delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità supplementare agli ufficiali del Corpo » (1616):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1950 » (1630):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

« Variazione alla quota del provento lordo del Monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo » (1637):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili » (1574):

Presenti e votanti . . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

e della proposta di legge PIGNATONE ed altri:

« Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori » (916):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	17
Voti contrari . . . . .	14

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

per i disegni di legge numeri 1616, 1630, 1637 e per la proposta di legge n. 916:

Amendola Pietro, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Ceccherini, Cifaldi, Corbino, Costa, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Minella Angiola, Natali Lorenzo, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Vicentini, Walter e Zerbi.

Per il disegno di legge n. 1574:

Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, De Palma, Ferreri, Longoni, Minella Angiola, Natali Lorenzo, Pieraccini, Salizzoni, Scarpa, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter, Zagari e Zerbi.

È in congedo:

Fanfani.

**La seduta termina alle 12,15.**